

Publicato in G.U. il decreto del Mise che interrompe il monopolio di Poste Italiane

Multe e atti, consegna aperta Licenze speciali anche ai privati. Quattro le tipologie

DI ENRICO SANTI

Via libera definitivo al rilascio delle licenze speciali (divise in quattro tipologie) per l'attività di notificazione degli atti giudiziari e dei verbali del codice della strada, non più riservata esclusivamente a Poste Italiane. A distanza di un anno dalla legge sulla concorrenza n. 124/2017 è stato, infatti, pubblicato l'atteso decreto ministeriale che apre il mercato del recapito delle multe stradali, nell'ottica di una concorrenza che potrebbe comportare minori spese per l'utente finale.

Il decreto legislativo n. 261/1999. Prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 124/2017, il decreto legislativo n. 261/1999 aveva previsto un unico fornitore del servizio universale postale, con una distinzione, non presente nell'ordinamento comunitario, tra fornitore del servizio e prestatori del medesimo servizio. Il primo fornisce il servizio integralmente su tutto il territorio nazionale, i secondi forniscono prestazioni singole e specifiche. Fornitrice del servizio universale è riconosciuta ex lege la società Poste italiane spa e i rapporti con lo stato sono regolati da periodici contratti di programma. Per gli altri operatori è necessaria una licenza individuale, rilasciata dal ministero dello

Le novità	
Licenza speciale per corrieri privati	Caratteristiche
Tipologie	Quattro diverse tipologie in base agli atti da notificare (atti giudiziari e/o multe stradali) e all'ambito territoriale del servizio (regionale o nazionale)
Durata	Validità massima di 6 anni
Rinnovo	Deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza
Decadenza	La licenza decade se vengono a mancare i requisiti prescritti
Diffida, sospensione, revoca	Stop temporaneo o definitivo alla licenza in caso di gravi violazioni

Anche la Pec fa risparmiare i trasgressori

Se, da un lato, il rilascio delle nuove licenze speciali per i corrieri privati contribuirà a favorire, grazie alla concorrenza, una riduzione delle spese del servizio, già da alcuni mesi la notificazione delle multe stradali via Pec sta avendo l'effetto di contenere le spese e quindi di ridurre l'importo totale che il trasgressore deve pagare per una violazione del codice della strada. Con il decreto del ministero dell'interno del 18 dicembre 2017 recante «Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata», gli organi accertatori devono notificare le multe stradali tramite la Posta elettronica certificata all'indirizzo di Pec dichiarato dal conducente o dal responsabile in solido o al domicilio digitale di cui all'art. 3-bis del codice dell'amministrazione digitale. In caso di contestazione immediata della violazione stradale, la noti-

ficazione si intende eseguita, ma è opportuno far dichiarare al trasgressore e all'obbligato in solido presenti la casella personale di Pec. Invece, con la contestazione differita della violazione stradale va notificazione va fatta via Pec, senza oneri per il destinatario, alla casella ottenibile dagli elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e in ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale. Se la notificazione mediante Pec non è possibile, si segue la procedura ex art. 201 cds, con oneri a carico del destinatario. Il messaggio di Pec inviato al destinatario del verbale deve contenere nell'oggetto la dizione di «atto amministrativo relativo a una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» e in allegato una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale e ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa e ogni altro diritto o interesse tutelato. I termini per la notificazione sono quelli già previsti dal codice della strada. I verbali si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione della Pec.

Stefano Manzelli



sviluppo economico, per le imprese che intendono fornire al pubblico servizi postali non riservati che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, e un'autorizzazione generale rilasciata dal ministero dello sviluppo economico.

La legge sulla concorrenza n. 124/2017. La legge n. 124 del 4 agosto 2017 ha disposto la soppressione a decorrere dal 10 settembre 2017 dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane (quale fornitore del servizio universale postale) dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della

legge n. 890/1982) e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada (ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992). In particolare, modificando il decreto legislativo n. 261/1999, la legge sulla concorrenza del 2017 ha aveva disposto che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (cioè dal 29 agosto 2017) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovesse determinare i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

I provvedimenti dell'Agcom. Con la deliberazione n. 77/18/Cons del 20 febbraio 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il previsto regolamento, precisando quali sono i requisiti per ottenere la licenza. Il regolamento contiene anche gli standard di qualità che devono essere garantiti per ogni invio. In particolare, per almeno il 90% degli atti gli operatori privati devono eseguire la consegna del piego entro cinque giorni lavorativi e per almeno il 98% entro sette giorni lavorativi. Il corriere privato deve avere un «corner», uno spazio dedicato, chiaramente identificato

con i segni distintivi del titolare della licenza speciale, nel quale i servizi di accettazione e ritiro della giacenza, sono offerti alla clientela secondo i metodi e le direttive previsti da un apposito manuale operativo presentato all'atto della domanda per il rilascio del titolo.

Per quanto riguarda l'articolazione della logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze, viene richiesta almeno una struttura entro un raggio di 10 km dal centro del comune che ha popolazione fino a 15 mila abitanti, almeno una struttura nel comune con popolazione fra 15 mila e

50 mila abitanti, almeno una oppure almeno due strutture nel comune con popolazione tra 50 mila abitanti e 200 mila abitanti a seconda che la superficie sia rispettivamente minore o maggiore di 100 km², almeno tre strutture nel comune con più di 200 mila abitanti. Le strutture dovranno essere aperte almeno due pomeriggi alla settimana e almeno dalle ore 15,30 alle ore 19,00, con la chiusura di sabato pomeriggio e nei festivi. Con la deliberazione n. 285/18/Cons del 27/6/2018, al fine di evitare l'adozione di stampati già utilizzati dal fornitore del servizio universale di non vincolare i processi tecnici dei nuovi operatori entranti, l'Agcom ha definito le caratteristiche uniformi delle buste e dei moduli che devono essere utilizzati dagli operatori postali e allegati alla domanda di rilascio della licenza speciale.

Il decreto del Mise. Il 19 luglio 2018 il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha firmato il decreto che regola le procedure per il rilascio delle licenze speciali. Tale decreto ministeriale è stato pubblicato sulla G.U. n. 208 del 7 settembre scorso. Il provvedimento suddivide le licenze individuali speciali, rilasciabili ai corrieri privati, in quattro diverse tipologie: la licenza A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada in ambito nazionale, la licenza A2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada in ambito regionale, la licenza B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada in ambito nazionale e la licenza B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada in ambito regionale. Gli operatori privati che intendono presentare l'istanza devono comprovare il possesso di alcuni requisiti. Per avviare il servizio, il corriere privato deve necessariamente attendere il rilascio della licenza individuale speciale, che ha una validità non superiore a sei anni. Se successivamente viene meno il possesso dei requisiti prescritti oppure non viene presentata la richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza, la licenza decade. E in caso di gravi violazioni sulle modalità di svolgimento del servizio, il ministero dello sviluppo economico, su richiesta o proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può inviare una diffida o disporre la sospensione o la revoca della licenza.